

Oggetto : Istituzione di una Costituente comunale sulla partecipazione e i beni comuni.

Considerato che :

Favorire in maniera innovativa la partecipazione diretta dei cittadini ai processi decisionali amministrativi del comune rientra tra le priorità di questa amministrazione fin dal momento in cui si è presentata ufficialmente al proprio elettorato. La partecipazione costituisce elemento fondamentale per la rottura definitiva con le gestioni della cosa pubblica precedenti;

Si premette che:

- nella tematica dei “beni comuni, dell'informatizzazione e della democrazia partecipativa”, sono condensate le matrici delle più emergenti innovazioni in materia di “titolarità diffusa” affidata alla collettività per l'individuazione delle politiche di protezione, gestione e valorizzazione dei beni volti alla soddisfazione dei bisogni primari;
- se i beni comuni sono “beni pubblici sociali”, ossia quelli le cui utilità essenziali sono destinate a soddisfare bisogni corrispondenti ai diritti civili e sociali della persona, essi non possono che essere affermati e gestiti attraverso percorsi politici partecipati, che siano la sintesi delle proposte, delle esigenze e delle istanze delle persone;
- intorno ai beni comuni si pone, così, la questione della democrazia e della dotazione di diritti d'ogni persona. Ed infatti, proprio perché la categoria dei beni comuni si contraddistingue per essere tali beni sottratti alla logica dell'uso esclusivo, emerge con evidenza che la loro caratteristica è quella della condivisione, che manifesta con nuova forza il legame sociale e la possibilità di iniziative collettive;
- la Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce:
 - “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” (art. 1, comma 2)
 - “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo; sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua

personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" (art. 2)

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" (art. 3, comma 1)

"Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società" (art. 4, comma 2);

- alla luce di tali disposizioni, la partecipazione della cittadinanza attiva, ossia di quelle realtà che, per propria scelta e secondo le proprie possibilità, concorrono all'attuazione delle politiche locali e nazionali, costituisce un diritto che deve essere tutelato, ma anche un dovere civico, per tutti i cittadini, sia come singoli individui sia nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità;

- l'art. 8, al comma 1, del D.Lgs 267/2000 prevede che "i comuni, anche su base di quartiere, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto";

al comma 3 del medesimo articolo si stabilisce che "nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini";

- lo Statuto del Comune di Cagliari all'art. 60 stabilisce che "il Comune promuove la partecipazione dei cittadini mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento su questioni di interesse generale, materie di competenza comunale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti";

- lo Statuto, al comma 1 dell'art. 61, afferma che "al fine di promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale e garantire strumenti di collegamento tra la società civile e gli organi di governo locale, il Comune istituisce le Consulte";

- al comma 2 dello stesso articolo stabilisce che "il Regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce le materie di competenza e le modalità di formazione e funzionamento delle Consulte";

- il percorso di realizzazione di un processo reale ed efficace di democrazia partecipativa può e deve partire da esperienze innovative ed efficaci già in vigore;
- il Trattato di Lisbona mira a garantire un maggior coinvolgimento dei cittadini che, mediante la cosiddetta “iniziativa popolare”, possono invitare la commissione a presentare nuove proposte su materie in merito alle quali ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati;
- la convenzione di Aarhus, ratificata dallo Stato Italiano, in data 16 marzo 2001, con L. n.108, proponendosi l’obiettivo di realizzare un modello di "democrazia ambientale", garantisce il diritto di accesso alle informazioni e di partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale al fine di tutelare il diritto di ogni persona a vivere in un ambiente sano;

L’art. 3, comma 9, della suddetta Convenzione, prevede che “nei limiti delle pertinenti disposizioni della presente convenzione, il pubblico ha accesso alle informazioni, può partecipare ai processi decisionali e ha accesso alla giustizia in materia ambientale senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza o, qualora si tratti di persone giuridiche, sull’ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle loro attività”;

Al comma 7 dell’art. 6 della Convenzione si prevede che “le procedure di partecipazione devono consentire al pubblico di presentare per iscritto o, a seconda dei casi, in occasione di audizioni o indagini pubbliche in presenza del richiedente, eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dell’attività proposta”;

Al comma 8 dell’art. 6 della Convenzione si stabilisce che “Ciascuna Parte provvede, affinché al momento dell’adozione della decisione, si tenga adeguatamente conto dei risultati della partecipazione del pubblico”;

Al comma 9 del medesimo art. si prevede che “Ciascuna Parte provvede affinché il pubblico sia prontamente informato della decisione adottata dalla pubblica autorità, secondo le opportune procedure. Ciascuna Parte rende accessibile al pubblico il testo della decisione, nonché i motivi e le considerazioni su cui essa si fonda”;

L’art. 7 della convenzione prevede che “Ciascuna Parte stabilisce le disposizioni pratiche e/o le altre disposizioni atte a consentire al pubblico

di partecipare all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale in un quadro trasparente ed equo, dopo avergli fornito le informazioni necessaria”;

L'art. 8 della convenzione prevede che “Ciascuna Parte si sforza di promuovere, in una fase adeguata e quando tutte le alternative sono ancora praticabili, l'effettiva partecipazione del pubblico all'elaborazione, ad opera delle autorità pubbliche, di regolamenti di attuazione e altre norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che possano avere effetti significativi sull'ambiente. A tal fine occorre adottare le seguenti misure: a) fissare termini sufficienti per consentire l'effettiva partecipazione; b) pubblicare le proposte legislative o renderle accessibili al pubblico in altro modo; c) consentire al pubblico di formulare osservazioni direttamente o per il tramite di organi consultivi rappresentativi.

I risultati della partecipazione del pubblico sono presi in considerazione nella misura più ampia possibile”;

Nel Libro Bianco – *Governance* Europea (Bruxelles – 5.8.2001), tra i cinque principi posti alla base della buona *governance* e dei cambiamenti vi è la partecipazione, proprio al fine d'instaurare una *governance* più democratica. La qualità, la pertinenza e l'efficacia delle politiche dell'Unione dipendono dall'ampia partecipazione che si saprà assicurare lungo tutto il loro percorso, dalla prima elaborazione all'esecuzione. Con una maggiore partecipazione sarà possibile aumentare la fiducia nel risultato finale e nelle istituzioni da cui emanano tali politiche. Perché ci sia una maggiore partecipazione, è indispensabile che le amministrazioni centrali cerchino di interessare i cittadini all'elaborazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione;

Pertanto, è interesse dell'Amministrazione allinearsi ad un'idea di organizzazione della pubblica amministrazione informata a principi di democrazia e diretta partecipazione all'amministrazione locale;

In tale ottica, appare evidente l'importanza che potrebbe assumere la valorizzazione di associazioni e di altre forme esistenti di aggregazione attiva di cittadini e residenti, quando siano radicate nella realtà locale e tali da risultare adeguate allo svolgimento di attività di interesse pubblico;

L'obiettivo dell'Amministrazione è creare un percorso di democrazia partecipativa, attraverso strumenti condivisi ed accessibili, che sia in grado di veicolare le istanze dei diversi soggetti che possono concorrere alla

definizione delle politiche locali, affinché con il loro contributo l'Amministrazione possa implementare la propria agenda politica e sociale;

Tale percorso può essere configurato come segue:

- un'Assemblea, con la partecipazione dei soggetti che partecipano a tutte le Consulte tematiche di cui si dirà nel prosieguo, che vuole proporsi come organo propositivo, consultivo e di espressione di istanze partecipative della cittadinanza, ma anche di indirizzo generale e di verifica della realizzazione delle iniziative di partecipazione, in cui il cittadino, sia come singolo individuo, sia in forma organizzata ed associata, è chiamato a manifestare direttamente le sue idee per la città;
- n. 16 Consulte cui sono affidate altrettante macro-aree tematiche, riconducibili all'attività politico-strategica della Giunta, le quali approfondiscono attraverso singoli tavoli tematici specifiche aree di interesse;
- le proposte, le istanze ed i suggerimenti emersi nel lavoro dei tavoli tematici vengono restituiti alle strutture amministrative del Comune, a seconda delle competenze, elaborati per consentirne l'approfondimento e la valutazione in funzione dell'elaborazione degli strumenti amministrativi necessari per dare concreta attuazione dell'agenda locale;

L'efficacia di tale percorso, vero e proprio “Laboratorio” partecipativo per la tutela dei beni comuni, intesi come i beni materiali e immateriali di appartenenza collettiva e sociale, garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini, è direttamente collegata alle modalità di costituzione ed attivazione delle consulte e dell'intero meccanismo di accoglimento e valorizzazione del desiderio partecipativo che sarà espresso dalla comunità territoriale;

Pertanto, è opportuno:

prevedere un meccanismo di accreditamento delle realtà di base per la partecipazione al “Laboratorio Cagliari”;

Tale meccanismo di accreditamento delle realtà di base consenta una partecipazione incisiva ed ampia;

Tale accreditamento avvenga attraverso una registrazione delle stesse presso le Consulte tramite procedure accessibili;

In tal modo, il “Laboratorio Cagliari” potrà essere la fucina nella quale

troveranno spazio processi elaborativi di base, proposte dal basso, forme di sintesi per la promozione, gestione, valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni direttamente connessi all'esplicazione dei diritti degli individui, in quanto tali ed in quanto *cives*;

che, in tal senso, si è ritenuto indispensabile sottoporre ad un processo di elaborazione partecipativa già il modello regolamentare proposto che, pertanto, è anche il frutto delle valutazioni e dei suggerimenti sia dei cittadini, delle associazioni e di tutte le istanze di cittadinanza attiva che, avendo preso visione delle prime ipotesi organizzative e regolamentari rese disponibili tramite internet, hanno ritenuto di esprimere le loro idee in proposito, sia di un equilibrato, ma approfondito e vivace, confronto con i rappresentanti istituzionali della Città (Sindaco, Giunta, Consiglio, Municipalità);

Si propone, quindi, di istituire apposito regolamento su modalità e forme di partecipazione che segua gli indirizzi precedentemente indicati;

Regolamento per
Laboratorio Cagliari
Costituente dei beni comuni

Art. 1

*Istituzione del Laboratorio Cagliari “Costituente
dei beni comuni”*

1. Il Comune di Cagliari promuove il Laboratorio Cagliari “Costituente dei beni comuni”, al fine di tutelare i beni materiali e immateriali di appartenenza collettiva e sociale che sono garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini.
2. Tale obiettivo è realizzato attraverso la partecipazione dei cittadini.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce norme per il funzionamento e la composizione della Costituente dei beni comuni del Comune di

Cagliari

Art. 3

Organi della Costituente

1. Organi della Costituente dei beni comuni sono:
 - l'assemblea;
 - le consulte tematiche;

Art. 4

Assemblea

1. L'assemblea è organo propositivo, consultivo e di espressione di istanze partecipative della cittadinanza, e in essa il cittadino, singolarmente o in forma aggregata, è chiamato a manifestare direttamente le sue idee per la città di Cagliari.
2. L'assemblea ha funzioni di indirizzo generale dell'attività della Costituente e di verifica della realizzazione delle iniziative di partecipazione.
3. L'assemblea è aperta alla partecipazione di tutti i residenti ivi compresi i migranti, i gruppi, le associazioni, i comitati, le reti, i centri sociali operanti sul territorio di Cagliari e ne sono membri tutti coloro che risultano iscritti ad almeno una delle sei consulte di cui all'art. 5.
4. L'assemblea si riunisce in via ordinaria ogni centottanta giorni, su convocazione del sindaco o del presidente del consiglio comunale o dell'assessore competente per i beni comuni, previa reciproca informativa.
5. L'assemblea, previa reciproca informativa, è convocata da uno dei soggetti di cui al comma 4, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta:
 - la metà più uno degli assessori;
 - un terzo dei consiglieri comunali;
 - il consiglio della municipalità di Pirri, con deliberazioni adottate, a maggioranza assoluta dei componenti, in un arco temporale non superiore a dieci giorni;

- una consulta, con deliberazione adottata a maggioranza dei presenti, qualora questi siano pari o superiori alla metà dei membri della consulta stessa.
- 6. L'assemblea, nella prima riunione di ciascun anno, elegge fra i propri membri il coordinatore delle riunioni dell'assemblea stessa. Sono eleggibili coloro le cui candidature, sostenute da almeno altri cinque membri, siano state preventivamente rese pubbliche fra il ventesimo ed il decimo giorno antecedente la prima riunione. Risulterà eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti, purché pari o superiore ad un quinto dei membri.
- 7. Fino all'elezione del coordinatore, o nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza richiesta, l'assemblea è coordinata dal sindaco o da un assessore designato dal sindaco stesso o dal presidente del consiglio comunale o da un suo delegato.
- 8. Il coordinatore eletto resta in carica per un anno solare e può essere rieletto.
- 9. La prima riunione di ciascun anno è coordinata dal sindaco o da un assessore designato dal sindaco stesso o dal presidente del consiglio comunale o da un suo delegato.
- 10. L'ordine del giorno dell'assemblea è stabilito, sulla base delle indicazioni pervenute dalle consulte, dal sindaco su proposta dell'assessore competente per i beni comuni, del presidente del consiglio comunale sentita la conferenza dei capigruppo, o di una commissione consiliare all'unanimità.
- 11. Gli assessori, le commissioni consiliari comunali e delle municipalità, per la consultazione della cittadinanza su questioni specifiche o progetti di atti deliberativi inerenti le macroaree di rispettiva competenza, possono proporre argomenti da iscrivere all'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 5

Consulte tematiche

1. La Costituente si articola in sei consulte, ciascuna competente per le macroaree di seguito indicate:
 - a. Beni comuni, democrazia partecipativa, territorio, urbanistica, politica della casa, edilizia economica e popolare, ruolo e funzioni

della pubblica amministrazione

- b. Bilancio partecipato
- c. Istruzione, cultura, sport, politiche giovanili, spettacoli e grandi eventi pari opportunità
- d. Lavoro e sviluppo, turismo, promozione della pace, cooperazione internazionale, trasparenza
- e. Ambiente, rifiuti, tutela della salute, mobilità, infrastrutture
- f. Politiche sociali, immigrazione.

Art. 6

Iscrizione alle consulte

1. Possono iscriversi alle consulte i residenti, ivi compresi i migranti, i gruppi, le associazioni, i comitati, le reti operanti sul territorio cittadino che si rispecchiano nei valori della Costituzione Italiana.
2. L'iscrizione alle consulte può avvenire, attraverso il web, direttamente dal sito del Comune di Cagliari alla sezione servizi online, oppure utilizzando l'apposito modulo che può essere ritirato e consegnato presso gli uffici relazioni con il pubblico (Urp) nei giorni e negli orari resi pubblici.
3. Ogni residente, gruppo, associazione, comitato, centro sociale o rete, può iscriversi a non più di tre consulte tematiche.
4. Ogni gruppo, associazione, comitato, centro sociale o rete è rappresentato in ogni consulta cui partecipa da una sola persona, che può variare per ogni riunione.

Art. 7

Riunioni delle consulte e ordini del giorno

1. Fino al decimo giorno di ogni mese gli iscritti possono proporre, nel forum delle consulte nel sito del Comune di Cagliari, gli argomenti da trattare.
2. Nei successivi dieci giorni, gli iscritti possono votare le proposte sul forum delle consulte nel sito del Comune di Cagliari ovvero presso gli Urp;
3. I tre argomenti più votati costituiranno l'ordine del giorno della

prima riunione successiva alla scadenza del termine di cui al comma 2, e verranno trattati nell'ordine corrispondente al risultato della votazione.

4. Gli assessori, anche a seguito di eventuali segnalazioni da parte delle commissioni consiliari comunali, per la consultazione della cittadinanza su questioni specifiche o progetti di atti deliberativi inerenti le macroaree di rispettiva competenza, possono proporre argomenti da iscrivere all'ordine del giorno della consulta.
5. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle riunioni delle consulte sono riportati nell'avviso di convocazione.

Art. 8

Convocazione delle consulte

1. Le consulte sono convocate dall'assessore competente per la macroarea di competenza della consulta, sentiti il presidente del consiglio comunale e i presidenti delle commissioni consiliari competenti.
2. Le convocazioni avvengono mediante avviso inviato tramite posta elettronica a tutti gli iscritti alla consulta, pubblicato nel sito internet del Comune di Cagliari e affisso presso gli Urp, con congruo anticipo rispetto alla data della riunione e, comunque, almeno sette giorni prima della data della riunione stessa.
3. Le consulte sono convocate, con le medesime modalità di cui al comma 1, in riunione straordinaria, ulteriore rispetto a quelle di cui al primo comma dell'articolo 7, quando ne faccia richiesta, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica all'assessorato competente per la macroarea di competenza della consulta, almeno la terza parte dei membri della consulta stessa e per la trattazione degli argomenti indicati nella richiesta stessa.

Art. 9

Ruolo dei facilitatori e attività di informazione

1. Ciascuna consulta, nella prima seduta, elegge fra i propri membri un facilitatore che coordina le riunioni della consulta stessa. Fino all'elezione del facilitatore, la seduta è coordinata dall'assessore e/o

dai presidenti delle commissioni consiliari competenti.

2. L'attività della consulta è agevolata anche da altri due facilitatori, di cui uno indicato dall'assessore competente per materia ed uno dai presidenti delle commissioni consiliari competenti, che provvederanno all'acquisizione e alla circolazione delle informazioni e dei documenti necessari per i lavori della consulta.
3. Alle riunioni delle consulte possono partecipare gli assessori competenti per materia o per l'argomento in discussione, i componenti delle commissioni consiliari competenti per la relativa materia, il presidente della municipalità, due delegati delle commissioni consiliari di municipalità competenti per materia ed i facilitatori indicati dall'assessore competente per materia e dai presidenti delle commissioni consiliari competenti.
4. I facilitatori hanno il compito di fornire e far circolare la documentazione necessaria al lavoro delle consulte.
5. Le riunioni delle consulte si svolgono presso locali di proprietà o in disponibilità del Comune di Cagliari.
6. È compito dell'amministrazione comunale garantire l'accesso, la fruibilità ed il decoro dei luoghi di riunione.

Art. 10

I documenti approvati dalle consulte

1. I documenti approvati dalla consulta a maggioranza dei presenti, che sia espressione di almeno un quarto dei membri, saranno trasmessi, dal facilitatore della consulta eletto, alla Segreteria generale del Comune per il successivo inoltro alla giunta comunale, al presidente del consiglio comunale, alla commissione consiliare competente per materia, al presidente di municipalità ed agli uffici comunali.
2. La giunta, qualora intenda dar seguito ad una proposta presentata da una consulta, ne informa preventivamente la competente commissione consiliare prima di adottare l'atto.

Art. 11

Effetti delle attività e delle funzioni delle consulte

1. La giunta, per ogni atto inerente l'individuazione, la definizione, la tutela e la gestione dei beni comuni, così come definiti dall'art 3 dello Statuto del Comune di Cagliari, nonché l'accesso ad essi, dovrà prendere in considerazione i documenti approvati dalle consulte.
2. Qualora la giunta comunale ritenga di non dovere o non potere tener conto delle proposte provenienti dalle consulte dovrà illustrarne le motivazioni attraverso l'assessore competente nella prima seduta utile della consulta proponente.
3. La giunta, per la trattazione degli argomenti di propria competenza e le relative determinazioni, non è obbligata ad attendere il pronunciamento delle consulte, anche se gli argomenti trattati rientrano fra quelli di cui al comma 1.
4. Il consiglio comunale e il consiglio di municipalità possono inserire nel calendario delle proprie attività i documenti approvati dalle consulte.
5. Le segreteria generale del Comune di Cagliari provvede ad informare i competenti uffici comunali dei documenti approvati dall'assemblea e dalle consulte.
6. La conferenza dei capigruppo si riunisce ogni 3 mesi in seduta speciale per esaminare l'attività del laboratorio.

Art 12

Relazione previsionale e programmatica

1. Nella relazione previsionale e programmatica il consiglio indica ogni anno gli argomenti riconducibili alla nozione di bene comune sui quali auspica la formulazione di pareri o indicazioni da parte delle consulte.

Art. 13

Bilancio partecipato

1. Le consulte tematiche trasmettono alla consulta per il bilancio partecipato le loro proposte.
2. Previa consultazione degli assessori e dei presidenti delle commissioni consiliari competenti per materia ed in coordinamento con i dirigenti responsabili dei capitoli di spesa interessati, la

consulta per il bilancio partecipato predispone, sulla base delle proposte, un documento denominato *proposta di bilancio partecipato*, che viene trasmesso all'assemblea.

3. L'assemblea in seduta speciale analizza le proposte contenute nel documento e delibera sulla proposta di bilancio partecipato. L'assemblea sottopone la delibera al sindaco, al presidente del consiglio comunale, alla conferenza dei capigruppo e agli assessori competenti per materia.
4. Gli assessori competenti per materia verificano la fattibilità tecnico-amministrativa in merito alle proposte di bilancio, da effettuare secondo criteri di chiarezza del progetto e degli obiettivi, coerenza con la strategia dell'Ente e sostenibilità organizzativa.
5. L'assessore al bilancio verifica la fattibilità economico-finanziaria delle proposte.
6. In un'assemblea appositamente convocata gli assessori illustrano le motivazioni dell'accoglimento o rigetto delle proposte pervenute.
7. All'atto dell'avvio dei procedimenti finalizzati alla manovra di bilancio previsionale, l'Assessore al Bilancio indicherà criteri, modalità e tempistica idonee a consentire di tener conto della proposta di bilancio partecipato.

Art. 14

Segreteria per gli strumenti della democrazia partecipata

1. La Segreteria generale assicura il necessario supporto alle attività del Laboratorio Cagliari. In particolare:
 - fornisce le indicazioni operative necessarie per l'iscrizione e la presentazione di proposte alle consulte;
 - detiene ed aggiorna il calendario delle convocazioni delle consulte;
 - ottimizza la comunicazione tra consulte, assessorati ed uffici del Comune;
 - raccoglie le proposte e gli ordini del giorno delle consulte;
 - organizza le assemblee ;
 - raccoglie ed archivia i materiali prodotti a seguito dei lavori delle

consulte;

- fornisce, tramite i facilitatori, la documentazione necessaria alle consulte;
- avvia l'attività informativa sulle iniziative del Laboratorio Cagliari nella sezione del sito del Comune di Cagliari ad esso dedicata;
- assicura i rapporti con i mezzi di comunicazione